

- COVIP - <http://www.covip.it> -

Giugno 2014

Oggetto: Quesito sulle anticipazioni per spese sanitarie

(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)

Si fa riferimento alla lettera del con la quale codesto Fondo ha posto un quesito in tema di anticipazioni, chiedendo se i pubblici dipendenti iscritti possono accedere a tale beneficio per le spese sanitarie relative al coniuge e ai figli.

La questione viene posta in considerazione della differente normativa applicabile ai dipendenti pubblici rispetto ai dipendenti privati.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che aderiscano a fondi collettivi di comparto trova applicazione l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993, secondo il quale decorsi otto anni di partecipazione si può conseguire un'anticipazione della posizione individuale per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Per le altre categorie di aderenti, invece, l'art. 11, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 252 del 2005 dispone che l'aderente può chiedere l'anticipazione in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

A fronte delle citate disposizioni, il Fondo rileva che coniuge e figli dell'iscritto sono menzionati solamente dall'art. 11, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 252 del 2005, ma non anche dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993, applicabile ai dipendenti pubblici.

In relazione alla differenza di trattamento sopra rappresentata, il Fondo chiede se sia possibile un'interpretazione della norma relativa ai dipendenti pubblici che consenta loro di usufruire dell'anticipazione anche per le spese sanitarie relative al coniuge e ai figli, al pari dei lavoratori del settore privato.

Si osserva in proposito che la differenza di normativa relativa all'ottenimento della prestazione anticipata, si inserisce nel più ampio contesto di una disciplina della previdenza complementare profondamente differenziata per i dipendenti pubblici e per i lavoratori privati, anche per quanto riguarda altre prerogative e benefici.

Con specifico riguardo alle anticipazioni per spese sanitarie, può osservarsi che le due normative si differenziano anche per una serie di elementi ulteriori rispetto alla previsione relativa al coniuge e ai figli.

In particolare, il d.lgs. n. 124 del 1993 prevede come condizione per il conseguimento dell'anticipazione per spese sanitarie un'anzianità di partecipazione di almeno otto anni, laddove il d.lgs. n. 252 del 2005 consente la prestazione anticipata per tale causale in qualsiasi momento della fase di accumulo. Ulteriori differenze riguardano, poi, l'ammontare liquidabile a tale titolo, che secondo la disciplina precedente può essere pari anche all'intera posizione individuale accantonata, mentre per il d.lgs. n. 252 del 2005 è limitata nel massimo al 75 per cento della posizione.

Occorre anche considerare che l'anticipazione per spese sanitarie, in una logica di sistema, è fattispecie eccezionale rispetto alla finalità propria della previdenza complementare che consiste nell'erogazione della prestazione finale di previdenza complementare. L'eccezionalità è anche espressamente ribadita dallo stesso art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993 il quale dispone che non sono ammesse altre anticipazioni al di fuori di quelle ivi disciplinate.

In virtù di quanto sopra rilevato non è quindi ammissibile un'interpretazione estensiva della norma del d.lgs. n. 124 del 1993 in analogia con la sopravvenuta normativa di cui al d.lgs. n. 252 del 2005.

Al riguardo si fa presente che negli "Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ai sensi dell'art.7, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 1993", adottati con deliberazione del 16 ottobre 2002, la Commissione ha ritenuto che l'anticipazione di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, oltre che per le

spese sanitarie relative all'iscritto stesso, possa essere conseguita dall'aderente anche per le spese sanitarie relative ai familiari fiscalmente a carico, in considerazione del fatto che la relativa spesa viene a gravare comunque sul reddito dell'iscritto.

Si esprime pertanto l'avviso che il dipendente pubblico iscritto al fondo pensione di comparto possa accedere all'anticipazione per spese sanitarie relative al coniuge e ai figli solo nell'ipotesi prevista negli Orientamenti del 16 ottobre 2002, vale a dire qualora gli stessi siano fiscalmente a carico dell'iscritto.

Il Presidente
